

STUDIO LEGALE LONGO

Avvocato Edoardo Longo

Patrocinante in

Cassazione Arbitro presso le Camere di Commercio di Udine, Treviso, Belluno, Pordenone, Gorizia

Viale della Libertà, 27 – 33170 PORDENONE tel : 0434-43170 – Fax : 0434-43130 – cell 338-1637425 – e-mail : longolegal@libero.it - - sito internet : <http://longolegal.blogspot.com/> -

TRIBUNALE DI BOLOGNA

**RICORSO EX ARTT. 2,3,4,5 L. 13.4.1988 NR. 117 E SUCCESSIVE
MODIFICHE**

Per :

DOTT. GIORGIO FIDENATO, residente in Arba (PN), alla via G. Pascoli, 19 [CF. FDNGRG61C07F144I] in proprio e quale titolare dell'Azienda agricola "In Trois" (P.IVA 01354300939), con procc. e dom. gli avv.ti Edoardo Longo (C.F. LNGDRD58E12H6SW) e Sandra Cisilino, giusto mandato e procura speciale in calce al presente atto;

Ricorrente

Contro:

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall' avvocatura dello Stato, di Bologna.

Resistente

FAX = 0434 / 43130 – P.E.C. = longolegal@pec.it

In punto: Risarcimento danni per responsabilità civile magistrati.

Si rende preliminarmente necessario un dettagliato excursus introduttivo della vicenda che ha portato alla presente richiesta risarcitoria.

FATTO

1. L'odierno ricorrente è titolare di una azienda agricola denominata "In Trois" che coltiva i fondi rustici di sua proprietà e di terzi siti in comune di Fanna (PN), Vivaro (PN), Mereto di Tomba (UD) e Colloredo di Montealbano (UD) a mais e cereali (**All. 1**).
2. Dal 2010 il ricorrente ha cercato di coltivare nella propria azienda varietà di mais OGM MON810 iscritto nel catalogo comune europeo. Tale iniziativa trovava i suoi presupposti nell'ambito della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 2001/18/CE del 2001 e nel Reg. (CE) 1829/2003.
3. Sin dall'inizio tale sua attività è stata pesantemente ostacolata dalla Autorità dello Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Per la semina del mais OGM MON810 del 2010 il ricorrente venne tratto in giudizio per aver violato le disposizioni contenute all'art. 1 del d. lgs. 212/2001 (**All. 2**).
5. Tuttavia con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in proseguo CGUE) C-36/11 del 6 settembre 2012 e sua successiva ordinanza C-542/12 del 8 maggio 2013, la pretesa della Stato membro italiano di sottoporre la possibilità di semina di mais OGM ad un'ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa, venne considerata non conforme al diritto europeo.
6. Di fronte al perdurante comportamento ostativo dello Stato italiano e della regione Friuli Venezia Giulia, il dott. Fidenato comunicò alla Commissione europea la situazione che si era venuta a creare in Italia (**all. 3**).
7. In risposta, il Direttore generale della Direzione Generale Salute e Consumatori scriveva all'ambasciatore italiano (**all. 4**) che "...*fin tanto che la direttiva 2001/18/CE non sarà modificata a tale effetto, non consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM per motivi diversi dal sussistere un grave rischio per la salute o l'ambiente. (...) L'obbligo di notifica di tali misure alla Commissione europea deriva inoltre dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche...*".
8. Di fronte alla determinazione del dott. Fidenato di procedere alle semine di mais OGM, nel 2011 il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia si apprestò ad approvare la proposta di legge regionale 136. In previsione dell'approvazione il ricorrente inviò una lettera (**All. 5**) a tutti i consiglieri regionali di non approvare tale proposta, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, allegando copia della lettera di cui all. 4.
9. La risposta del Consiglio regionale fu, invece della scelta auspicata e caldeggiata dal ricorrente, l'approvazione della L.R. n. 5/2011 che prevedeva, all'art. 2, il divieto di seminare OGM in FVG (**All. 6**).

10. Con lettera del 20 luglio 2011 la Commissione rispose alle varie denunce e richieste di intervento (**All. 7**) segnalando, fra le altre cose che “...*La Corte di Giustizia ha già considerato che l'adozione di regolamenti tecnici in violazione dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE costituissero un vizio procedurale che rendeva tali regolamenti nulli o privi di effetto giuridico rispetto a terzi. Di conseguenza, se una persona fa giustamente valere la violazione di quest'obbligo innanzi ad un tribunale nazionale, tale tribunale può rifiutare di applicare il regolamento tecnico nazionale che non sia stato notificato...*”.
11. Va segnalato che, dopo le sentenze della CGUE di cui al punto 5, la Commissione europea decise di aprire una procedura EU-Pilot 3972/12/SNCO (**All. 8**) sulla corretta applicazione del diritto europeo. Tra i vari quesiti, la Commissione chiese “...*La legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2011 adottata dalla regione Friuli-Venezia-Giulia è ancora in vigore? In caso di risposta affermativa si prega di fornire il testo di tale disposizione. Tale disposizione è stata notificata alla Commissione e, in caso di risposta negativa, perché non lo è stata?...*”.
12. Alla sollecitazione della Commissione europea di cui al punto precedente la Regione FVG rispose con lettera prot. N. 8336/P di data 11/1/2013 (**All. 9**) sostenendo, fra le altre, che “...*non è stato adottato alcun atto regolamentare in attuazione della legge regionale 5/2011, ai sensi dell'art. 9 della legge medesima. Il divieto di coltivazione di OGM, di cui al precitato articolo 2 della L.R. 5/2011 non ha concretamente avuto alcuna applicazione, non è stata accertata alcuna violazione del divieto e non sono state erogate alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 8 della legge medesima. Si precisa infine che la L.R. 5/2011 non è stata notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società d'informazione non avendo riscontrato richiami ai contenuti della medesima nelle disposizioni comunitarie citate...*”.
13. L'attuale ricorrente, di fronte alla risposta delle Regione FVG di cui al punto precedente, attraverso una raccomandata (**All. 10**), fra le altre, che “...*Contrariamente a quanto dichiarato nella nota del Segretario generale del 11 gennaio 2013, la Regione FVG il 13 dicembre 2012 con delibera di Giunta n. 2239 (All. 11), ha approvato un regolamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 8 aprile 2011 n. 5. La nuova Giunta Regionale, appena insediata, si è resa conto di tale circostanza e, intuendo la pericolosità della delibera 2239/2012, con propria delibera n° 879 del 17/5/2013 (All. 12) revocava la delibera 2232/2012...*”.
14. Con nota dell'8 luglio 2013 (**All. 13**) la Commissione europea in risposta alla lettera del Fidenato di cui all'All. 10, rispose, fra le altre cose, che la Regione FVG ha dichiarato che la L.R. 5/2011 “...non è stata notificata alla Commissione in quanto regola tecnica ai sensi della Direttiva 98/34/CE...”.
15. Con sentenza n° 614/2013 del Tribunale penale di Pordenone del 17 luglio 2013 (**All. 14**), il ricorrente venne prosciolto da ogni imputazione perché

seminare varietà di mais OGM iscritte nel catalogo comune europeo nel diritto italiano "...non è reato...".

16. Nell'anno 2013, pertanto, si venne a determinare un periodo di tempo in cui ci sarebbe stata piena e totale libertà, da parte di un agricoltore italiano, di poter seminare il mais OGM MON810. È ovvio che tale possibilità fu solo potenziale in quanto non vi era sul mercato italiano disponibilità di seme di mais OGM in quanto il seme viene prodotto nell'anno precedente alla stagione di semina. Nella stagione di semina del 2012 non era prevedibile che nel 2013 fosse stato possibile in Italia seminare mais OGM MON810.
17. Inoltre il 12 luglio 2013 il governo italiano adottò un decreto di divieto provvisorio di 18 mesi di semina di mais OGM MON810 invocando misure di emergenza sulla scorta di quanto previsto all'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003.
18. Detto decreto venne impugnato al TAR Lazio da parte del dott. Giorgio Fidenato con udienza di discussione nel merito fissata per il 9 aprile 2014. Il contenzioso assunse il n. 10320/2013 RG.
19. Si sono succedute ulteriori comunicazioni tra il ricorrente e la Commissione europea. Vale la pena mettere in evidenza una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**All. 15**) con la quale la Regione FVG veniva informata che la Commissione europea aveva preannunciato l'immediata apertura di una procedura d'infrazione sull'argomento OGM, perché non soddisfatta delle risposte avute dagli organi italiani e regionali competenti.
20. In pendenza della preannunciata procedura d'infrazione, il Consiglio regionale volle approvare un disegno di Legge teso a modificare la L.R. 5/2011, che prevedeva la reintroduzione di un divieto di coltivazione di piante OGM. A fronte di un tanto, il ricorrente inviò una comunicazione a tutti i Consiglieri regionali (**All. 16**), nella quale invitava motivatamente tutti i consiglieri regionali a non approvare la prospettata modifica, spiegando le ragioni di conflitto normativo che si sarebbero venute a creare.
21. Nonostante l'invito di cui al punto precedente, i Consiglieri Regionali, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea della modifica delle L.R. 5/2011 che prevedevano la reintroduzione del divieto di semina di piante OGM, approvarono l'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 17**) che introduceva un divieto provvisorio di semina di piante OGM per 1 anno.
22. Nonostante questa nuova norma entrata in vigore immediatamente, il ricorrente, con nota del 16/4/2014 (**All. 18**) inviata a diversi soggetti, manifestava la sua volontà per il 2014 di procedere alla semina di mais OGM, chiedendo di disapplicare la contestata norma dell'art. 1 della L.R. 5/2014.
23. Oltre alla missiva all. 18, il ricorrente intervenne di nuovo presso i Consiglieri regionali con una missiva del 30-4-2014 (**All. 19**) con la quale chiedeva loro di disapplicare, per quanto di loro competenza l'art. 1 della L.R. 5/2014 perché palesemente in contrasto con le norme europee.
24. In questa situazione di conflitto fra la normativa regionale e comunitaria il ricorrente procedeva alla semina dei suoi appezzamenti siti in Vivaro (PN), Mereto di Tomba (PN) e Colloredo di Montealbano (PN), dandone varie

- comunicazioni, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 30 del d. lgs n. 224/2003 (**All. 20**).
25. In data 26 giugno 2014, sono stati notificati al ricorrente dott. Fidenato, 4 ordinanze di rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza del divieto di coltivazione del mais OGM di cui all'art. 1 della L.R. 5/2014 (**All. 21**).
 26. Poiché il dott. Fidenato ha considerato questi provvedimenti illegittimi, il 1 luglio 2014 venne proposto formale ricorso al TAR di Trieste (**All. 22**). Si incardinò il contenzioso n° 258/2014 R.R.
 27. Con sentenza n° 146/2015 la prima sezione del TAR Trieste respingeva il ricorso, stabilendo l'integrale compensazione delle spese (**All. 23**). Per quanto in questa causa interessa il Collegio giudicante era formato dal Presidente Umberto Zuballi; dal Primo Referendario Manuela Sinigo; e dal Referendario Estensore Alessandra Tagliasacchi.
 28. Contro la sentenza del TAR di Trieste 146/2015, si propose formale ricorso al C.d.S. (**All. 24**). Il contenzioso assunse il n° 3054/2015.
 29. Con sentenza 803/2019 del gennaio 2019 il CdS (**All. 25**), in riforma della sentenza del TAR di Trieste, accolse la richiesta dell'appellante e condannò la convenuta, oltre al risarcimento del danno anche alla rifusione delle spese legali.

IN DIRITTO

30. Ai fini di stabilire i termini della contesa, è necessario chiarire quali sono i presupposti giuridici che vengono azionati a supporto della propria richiesta di danno.
31. Ci si riferisce, nel caso che si è evidenziato nel fatto, alla violazione, di cui si chiede il ristorno del danno, della norma prevista al comma 3 e 3bis dell'art 2 della L.117/88 nella versione novellata nel 2015 e che è entrata in vigore il 19 marzo 2015.
32. In particolare la norma citata così recita “...**3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (3). 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea...”.**
33. Con il presente ricorso proposto si vuole dimostrare che il Collegio giudicante del TAR di Trieste, con la sua sentenza n° 146/2015 abbia

compiuto una grave violazione del diritto europeo ed in particolare il loro provvedimento risulta, a proprio sommosso parere, **essere in contrasto con un'interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.**

34. Occorre a questo punto citare qual è la norma europea sulla quale la CGUE aveva emanato interpretazioni espresse che il Collegio del TAR di Trieste avrebbe violato.
35. Per capire quali sono le interpretazioni espresse dalla CGUE, si deve citare le norme interessate. Ci si riferisce alla definizione di regola tecnica di cui al n° 11 dell'art. 1 della direttiva citata. In particolare una regola tecnica è *"...una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi..."*.
36. Altra norma di derivazione europea da tenere in considerazione sono gli articoli 8 e 9 sempre della Direttiva richiamata che obbliga gli Stati membri a notificare preventivamente qualsiasi regola/norma tecnica alla Commissione al fine eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi; informare gli Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato; dare alla Commissione ed agli Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata. Al punto 2.1.5. a pag. 17 del ricorso principale si era dato contezza al Collegio Giudicante di questa norma.
37. Sempre al punto 2.1.6. a pag. 17 del ricorso principale, i Giudici del Collegio giudicate del TAR di Trieste a cui era stato affidato il caso di cui si discute, hanno avuto contezza della Comunicazione della Commissione europea 86/C 245/05 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n° C 245 del 1.10.1986. In particolare la comunicazione affermava che *"...La Commissione ritiene pertanto che se uno stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificare il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione tecnica non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione giudica pertanto **che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state notificate contrariamente a quanto previsto dal diritto comunitario...**"*.
38. In relazione a ciò, a seguito della sentenza cosiddetta <CIA Security>, la Commissione, in ogni Gazzetta ufficiale europea che pubblica le notifiche ha inserito il seguente testo *"...La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la <CIA Security>, emessa il 30 aprile 1996 nella*

causa C-194/94 (Racc. 1996, pag I-2201), secondo la quale la Corte di Giustizia ritiene che gli art. 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/1189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi ad un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra. Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 1996 (GU C-245 del 1/10/1986, pag. 4). L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inapplicabili ai singoli...".

39. Al fine di sostenere la legittimità della propria richiesta risarcitoria dobbiamo ora indicare quali sono le sentenze della CGUE le cui interpretazioni espresse sono state violate dal provvedimento del Collegio giudicante del TAR di Trieste nella sua sentenza n° 146/2015.
40. Sulla base delle normative citate la Corte di Giustizia ha emanato delle chiare ed esplicite sentenze. A pag. 20 del ricorso principale si era portato a conoscenza del Collegio giudicante due sentenze, *ex plurimis*, della CGUE (più precisamente la sentenza nella causa C-279/94 del 16 settembre 1997; la C-279/94 del 16 settembre 1997) le quali hanno stabilito che quando una disposizione influisce sulla commercializzazione di un prodotto, essa è indubbiamente una regola tecnica.
41. Vale la pena di citare l'ulteriore contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia all'interpretazione della direttiva 98/34/CE. Ci sono diversi tipi di pronunce della Corte di Giustizia europea
42. **Sentenze che hanno dichiarato l'inadempimento di uno Stato membro:**
 1. **Sentenza del 2 agosto 1993, Commissione/Italia – “Motori di unità da diporto” (C-139/92, Racc. pag. I-4707):** *esempio di regola tecnica.*
 2. **Sentenza del 1° giugno 1994. Commissione/Germania – “Strumenti medici sterili” (C-317/92, Racc. pag. I-2039):** *estensione del campo di applicazione di una regola tecnica ad altri prodotti; provvedimento nazionale che da attuazione ad una norma di delega.*
 3. **Sentenza del 14 luglio 14 luglio 1994, Commissione/Paesi Bassi – “Bulbi dei fiori” (C-52/93, Racc. pag. I-3591):** *altro esempio di provvedimento nazionale che deve essere notificato.*
 4. **Sentenza del 14 luglio 1994, Commissione/Paesi Bassi “Contatori di Kilowattore” (C-61/93, Racc. pag I-3607):** *altro esempio che deve essere notificato.*
 5. **Sentenza dell'11 gennaio 1996, Commissione/Paesi Bassi – “Margarina” (C-273/94, Racc. pag. I-31):** *precisazioni sulla nozione di regola tecnica: regola tecnica che offre un'alternativa al regime vigente a condizione che vengano osservate le condizioni da essa precisate; regola avente effetti liberalizzatori sugli scambi.*
 6. **Sentenza del 17 settembre 1996, Commissione/Italia – “Molluschi” (C-289/94, Racc. pag. I-4403):** *nesso necessario per la specificazione specifica e la commercializzazione dei prodotti in questione: portata dell'eccezione all'obbligo di notificare di cui beneficiano i*

provvedimenti di trasposizione; metodi e procedimenti di produzione relativi ai medicinali.

7. **Sentenza del 7 maggio 1998, Commissione/Belgio (C-145/97, Racc. pag. I-2643):** *portata dell'obbligo di notificare.*
 8. **Sentenza del 15 febbraio 2001, Commissione/Repubblica francese (C-230/99, Racc. pag. I-1169):** *rifiuto di assimilare un parere circostanziato ad una lettera di diffida (conferma dell'ordinanza del 13 settembre 2000. Commissione/Paesi Bassi, C-341/97, Racc. pag. I-6611).*
43. **Sentenze pronunciate in cause pregiudiziali.**
1. **Sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International (C-194/94, Racc. pag. I-2201):** *inapplicabilità della procedura di notifica alle norme che prescrivono condizioni per lo stabilimento di imprese e a norme che si limitano a conferire una delega per l'adozione di regole tecniche; efficacia del controllo dell'istituto dalla direttiva in ragione degli obblighi di comunicazione dei testi dei progetti di regola tecnica e dei periodi di status quo imposti; chiarezza ed incondizionalità degli articoli 8 e 9 della direttiva; inapplicabilità delle regole tecniche adottate in spregio all'obbligo di notifica.*
 2. **Sentenza del 20 giugno 1996, Semeraro Casa Uno (Cause riunite C-418-421/93, C-460/462/93, C-464/93, C-9/11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94 e C-332/94, Racc. pag. I-2975):** *inapplicabilità della direttiva a una normativa nazionale relativa agli orari di chiusura dei negozi.*
 3. **Sentenza del 20 marzo 1997, Bic Benelux (C-13/96, Racc. pag. I-1753):** *qualificazione di una misura nazionale come regola tecnica indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato l'emanazione; qualificazione come regola tecnica di un obbligo di marcature che informa i consumatori che il prodotto è soggetto ad una tassa ecologica.*
 4. **Sentenza del 16 giugno 1998, Lemmens (C-226/97 – Racc. 1998, pag. I 3711):** *previsione, da parte della direttiva, anche delle norme rientranti nella sfera del diritto penale; condizioni per l'applicazione della direttiva a regole applicabili ad un gruppo determinato di utenti; rapporto tra la nozione di inapplicabilità e la libera circolazione delle merci.*
 5. **Sentenza dell'11 maggio 1999, Albers (cause riunite C-425-427/97 – Racc. 1999, pag. I-2947):** *metodi e procedimenti di produzione di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana; portata dell'eccezione dell'obbligo di notificare di cui beneficiano i provvedimenti di recepimento.*
 6. **Sentenza del 3 giugno 1999, Colim (C-33/97 – racc. 1999, pag. I-3175):** *nozione di regola tecnica; condizioni che devono essere soddisfatte affinché un provvedimento che sostituisce una regola tecnica già esistente sia soggetto a notifica; qualificazione di un obbligo che prescrive l'impiego di una o più lingue determinate ai fini dell'etichettatura, delle istruzioni per l'uso e degli attestati di garanzia; ambiti applicativi rispettivi della direttiva e dell'articolo 28 CE.*

7. **Sentenza del 26 settembre 2000, Unilever (C-443/98, Racc. pag. I-7535):** portata dell'esenzione dell'obbligo di notifica della quale beneficiano talune misure con le quali gli Stati membri adempiono ai propri impegni derivanti da una direttiva comunitaria; conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di rinvio dell'adozione di cui all'art. 9 della direttiva; inapplicabilità di una regola tecnica in una controversia fra privati in merito a diritti e obblighi di natura contrattuale.
8. **Sentenza del 12 ottobre 2000, Snellers (C-314/98, Racc. pag. I-8633):** applicazione della direttiva *ratione temporis*; non obbligo di notificare un regolamento che non definisce alcuna caratteristica richiesta del prodotto in quanto tale.
9. **Sentenza del 16 novembre 2000, Dankersteeg (C-37/99, racc. pag. I-10223):** assenza dell'obbligo di notificare un regolamento che non definisce alcuna caratteristica richiesta del prodotto di cui trattasi, né un metodo o procedimento di produzione del prodotto stesso; assenza dell'obbligo di notificare una regola contenente un procedimento di produzione di un prodotto il cui rispetto non è obbligatorio ai fini della commercializzazione o dell'uso del prodotto in questione.
10. **Sentenza dell'8 marzo 2001, van der Burg (C-278/99, Racc. pag. I-2015):** assenza dell'obbligo di notificare un regolamento che si limiti a vietare un modo di commercializzazione e non stabilisca le caratteristiche richieste di un prodotto.
11. **Sentenza del 22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Racc. pag. I-607):** assenza di obbligo di notificare una normativa che si limita a stabilire le condizioni per lo stabilimento di imprese; obbligo di notificare una normativa che impone agli operatori di servizi di accesso condizionato l'iscrizione in un registro e l'ottenimento della previa omologazione dei loro prodotti; portata dell'esenzione della notificazione di cui beneficiano le misure attraverso le quali gli Stati membri adempiono agli impegni derivanti da una direttiva comunitaria.
12. **Sentenza del 6 giugno 2002, Sapod Audic (C-159/00, Racc. pag. I-5031):** obbligo di notificare una disposizione che impone l'obbligo di identificare gli imballaggi nella misura in cui comporta un obbligo di marchiature o di etichettatura di tali imballaggi; inapplicabilità di una regola tecnica nell'ambito di una controversia fra privati.

LA PRONUNCIA DEL TAR TRIESTE.

44. Come riferito nel fatto, nel luglio 2014 l'attuale ricorrente, ricevuti i 4 ordini di cui al punto 25 di questo atto, impugnò tali ordini davanti al TAR di Trieste (vedi all. 22).
45. Per quanto qui interessa al primo e secondo motivo di impugnazione venne citata la “...**I Motivo.** *Violazione di legge per violazione degli art. 11 e 117, comma 1 Costituzione: degli art. 8 e 9 della Dir. n. 98/34/CEE. II Motivo.* *Violazione dell'art. 26 della direttiva CE 18/2001, come inteso dalla sentenza della CGUE nella causa C-36/11 del 6 settembre 2012...*”.
46. Nell'argomentare il primo rilievo si è dato contezza al Collegio Giudicante di tutti gli elementi di diritto europeo che andavano tenuti in considerazione per valutare la illegittimità dei provvedimenti regionali contestati.

47. Di fronte al profluvio di sentenze della CGUE citate ai punti 42 e 43 del presente ricorso, che hanno esaminato in ogni possibile aspetto il concetto di “norma tecnica” e di tutto il diritto che ne discende come conseguenza, il Collegio giudicante ha rigettato il ricorso affermando (penultima riga di pag. 8) che “...non è condivisibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui la moratoria di dodici mesi fissata dalla L.R. F.V.G. n. 5/2014 alla coltivazione di mais OGM, anche di quello MON810 regolarmente autorizzato dalla Commissione, costituisca norma tecnica, e come tale la previsione andasse preventivamente notificata alla Commissione ai sensi dell’art. 8 e 9 della Direttiva CE/98/34, sicché il mancato adempimento dell’incombente renderebbe la norma stessa contrastante con il diritto dell’Unione e, pertanto, da disapplicare...” Sempre secondo il Collegio la moratoria di 12 mesi approvata con l’art. 1 della L.R. 5/2014 non è “...norma tecnica, essendo di contro finalizzata a mantenere inalterata (e, alla luce delle sopravvenienze, ragionevolmente) la situazione fattuale, sicché non andava di certo comunicata prima della vigenza alla Commissione europea...”.

LA PRONUNCIA DEL CdS.

48. Come evidenziato ai punti 28 e 29 del presente ricorso, la sentenza del TAR di Trieste venne appellata e, nel gennaio di quest’anno, il CdS si è pronunciato ed ha emesso la sentenza 803/2019.
49. Contrariamente al TAR di Trieste il CdS ha accolto il ricorso fatto dal ricorrente ed ha totalmente riformato la sentenza n° 146/2015 pronunciata dalla prima sezione del TAR di Trieste.
50. Per quanto è di interesse in questa lite, si riportano alcuni passi della citata sentenza. A pag. 20 e seguenti, il CdS ha affermato che “...Le argomentazioni addotte dalla Regione e convalidate dal TAR in merito alla natura del dispositivo giuridico introdotto dall’art. 1, comma 1, L.R. n. 5/2014, non paiono condivisibili, per le seguenti essenziali ragioni. – Innanzitutto, il Collegio reputa corretto riconoscere alla moratoria della L.R. n. 5/2014 la qualificazione a tutti gli effetti di “norma tecnica”, trattandosi di disposizione che: a) lungi dal mantenere inalterata la situazione in essere, ha innovato il quadro normativo regionale introducendo un immediato divieto di coltivazione degli OGM prima non esistente (vedi art. 2 della L.R. n° 6 del 26 luglio 2013); b) la disposizione in parola presenta contenuti oggettivi del tutto coincidenti con la norma introdotta in via definitiva, fatto salvo il profilo differenziale ancorato all’immediata efficacia della moratoria e alla diversa estensione temporale del divieto di coltivazione – limitato a 12 mesi nella L.R. 5/2014 e introdotto in via definitiva dalla L.R. 15/2014; c) nondimeno, se le due disposizioni si differenziano solamente per la priorità temporale di adozione del divieto, pur avendo entrambe l’effetto di inibire la coltivazione di mais OGM, non può dirsi sussistere alcuna differenza ontologica tra le stesse; d) né la direttiva comunitaria attribuisce all’efficacia temporale alcun rilievo condizionante la qualificazione di una disposizione normativa come “regola tecnica”; e) di più, stando alla giurisprudenza della CGUE, perché detta qualificazione possa integrarsi, è sufficiente che la disposizione influisca sulla commercializzazione di un prodotto (v. sentenze nella causa

C-298/94 del 16 settembre 1997 e nella causa C-279/94 del 16 settembre 1997); f) nondimeno, sempre ai sensi della normativa europea, può farsi luogo a restrizioni e perfino a divieti geograficamente delimitati “...solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità...”; per contro, l’art. 26 bis della direttiva 2001 “non consente... agli Stati membri di decidere una misura come quella oggetto del procedimento principale la quale, nelle more dell’adozione di misure di coesistenza, vieta in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell’Unione e iscritti nel catalogo comune” (v. CGUE, C-36/11 del 6 settembre 2012 – punto 75).

4.3. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare l’inquadramento dell’art. 1 della L.R. 5/2014 nell’ambito delle “norme tecniche”. Tale conclusione è anche figlia della considerazione, di intuitiva evidenza, che se fosse consentito all’Amministrazione regionale di introdurre legittimamente una “moratoria”, atta ad impedire la coltivazione tout court di sementi OGM, nell’attesa del pronunciamento della Commissione europea su un disegno di legge di contenuto equivalente, lo stesso procedimento previsto dalla Direttiva 98/34/CE risulterebbe vanificato e del pari risulterebbero prive di senso le disposizioni previste dai paragrafi 1-5 dell’art. 9 della prefata Direttiva CEE, che impongono allo Stato membro un periodo di rinvio dell’adozione della norma tecnica, decorrente obbligatoriamente dalla comunicazione alla Commissione.

5. Dunque, poiché il divieto temporaneo di semina di mais OGM introdotto con la L.R. n° 5/2014 risulta oggettivamente destinato a influire sulla commercializzazione del prodotto e come tale configura, per tutte le ragioni innanzi esposte, una “regola tecnica”, il relativo disegno di legge avrebbe dovuto essere preventivamente notificato in Commissione- (...).

6. Le premesse argomentative sin qui poste si integrano con l’ulteriore e conclusiva considerazione per cui la mancata comunicazione alla Commissione europea di un progetto di regola tecnica, ai sensi dell’art. 8.1 della Direttiva, fa sì che il provvedimento veicolante detta regola debba essere disapplicato dal giudice nazionale, in quanto contrastante con la prevalente norma comunitaria.

6.1. Come ben chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia causa C-194/94 del 30 aprile 1996, sin dal 1986 la Commissione ha sottolineato, con un’apposita comunicazione (86/C 245/05, pag. 4) l’importanza della prevenzione della introduzione di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra gli Stati membri, evidenziando altresì che “se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificare il progetto alla Commissione e senza rispettare l’obbligo di sospensione, tale regolamentazione tecnica non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. (...).

6.3. Ne viene, in conclusione, che l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa.

6.4. L’affermazione di tale principio e la conseguente disapplicazione della fonte normativa (art. 1 della L.R. 5/2014) costituente la base legittimante dei provvedimenti impugnati dal Fidenato, chiudono il cerchio

argomentativo che conduce alla declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi recanti l'ordine di estirpazione delle coltivazioni di mais...".

51. Orbene, l'imponente mole di sentenze con la quale la CGUE ha inequivocabilmente ed espressamente argomentato sul concetto di "regola tecnica" e sugli obblighi che incombono sui Giudici nazionali qualora si imbattano in situazioni che non rispettano le norme previste alla Direttiva 98/34/CEE, dimostra, senza alcuna ombra di dubbio (e confermato anche dalla sentenza del CdS richiamata), che i Giudici Umberto Zuballi, Manuela Sinigoi e Alessandra Tagliasacchi hanno emanato una sentenza che si pone in contrasto con l'interpretazione espressa della Corte di Giustizia europea.
52. Detto in altre parole i tre Giudici citati, con la loro sentenza, sono incorsi nella violazione prevista al comma 3bis dell'art. 2 della L. 117/88 e per questo motivo vanno condannati al risarcimento del danno.
53. Nel richiedere la loro condanna va tenuto presente che i danni materiali sono già stati liquidati dalla citata sentenza del CdS. Restano da quantificare i danni immateriali provocati dal loro illegittimo provvedimento emanato.
54. Nell'atto di ricorso è stato messo in evidenza come il ricorrente abbia più volte chiesto ai Consiglieri regionali di non approvare un provvedimento di divieto in quanto in contrasto con le norme europee e confermate da missive di Organismi istituzionali europei i quali mettevano in guardia gli organi legislativi dell'illegittimità di prevedere divieti alla semina di mais OGM. Di un tanto erano perfettamente a conoscenza anche i Giudici a cui ora si chiede il risarcimento del danno.
55. Ai fini della definizione del danno va tenuto presente anche che il dott. Fidenato a quel tempo era esposto a livello nazionale ad una battaglia legale senza esclusione di colpi. Era la persona che, se l'esito della sentenza fosse stato diverso, avrebbe potuto diventare a livello nazionale il referente per questo tipo di agricoltura con riconoscimenti economici e di stima professionale anche a livello europeo.
56. La sentenza negativa del TAR di Trieste ha posto il ricorrente in una situazione di stress non indifferente per i grandi titoli a livello dei mass media che si compiacevano per la sua sconfitta, additandolo a persona che violava apertamente le leggi, paragonandolo ad un fuorilegge.
57. Ai fini della decisione non può essere sconosciuto la imponente mole di sentenze della CGUE e il loro elevatissimo grado di chiarezza. Tali sentenze erano parzialmente richiamate (le più importanti) anche nell'atto di ricorso e di cui i Giudici dovevano tenerne conto ai fini della loro decisione.
58. Per tutte queste motivazioni non pare eccessiva una quantificazione dei danni immateriali pari a 100.000,00€.

§

Tutto ciò premesso, l'attore, tu supra legittimato e difeso

RICORRE

Avanti al Tribunale di Bologna, affinché previa fissazione di udienza di comparizione avanti a sé delle parti, previa indicazione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente che si indica nella **REPUBBLICA ITALIANA** in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall' avvocatura dello Stato, affinché vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI :

Nel merito:

Dichiararsi in via preliminare la responsabilità civile dei magistrati dott. Umberto Zuballi, Manuela Sinigoj, Alessandra Tagliasacchi, in servizio presso il Tribunale Amministrativo di Trieste, per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al ricorrente dott. Giorgio Fidenato per i fatti di cui alle premesse e alla allegata documentazione, per aver emesso come organo collegiale la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia nr. 146-2015 REG.PROV.COLL. - 258-2014 REG.RIC. In data 11 febbraio 2015, contenente le violazioni di legge, inescusabili gravose di danni al ricorrente e descritte in premesse.

Condannarsi conseguentemente l'amministrazione della giustizia della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di parte ricorrente, da liquidarsi nella misura di euro 100.000, o che sarà determinata in corso di causa o, in via subordinata, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Condannare altresì l'amministrazione della giustizia della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* al rimborso di spese e competenze (oltre accessori di legge) del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione.

Sentenza con clausola come per legge.

Si invita il Presidente del Tribunale adito, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L. 117/1988, al fine di consentire l'eventuale intervento dei dottori Umberto Zuballi, Manuela Sinigoj, Alessandra Tagliasacchi, di dare comunicazione agli stessi del procedimento almeno 15 giorni prima della data in cui è fissata la prima udienza.

In via istruttoria:

si allegano i seguenti documenti:

1. Copia Visura Camerale;
2. Decreto sequestro 2011;
3. Lettera a Commissione europea;
4. Lettera direttore 18-01-2011;
5. Lettera ai Consiglieri regionali 4-3-2011;
6. L.R. 5-2011;
7. Lettera Commissione europea 20-7-2011;
8. Procedura Eu-Pilot 3972;
9. Lettera Regione 11-01-2013;
10. Raccomandata del 28-5-2013;
11. Delibera n° 2239-2012;
12. Delibera n. 879-2013;
13. Lettera Comm. del 08-07-2013;
14. Sentenza 614-2013 Tribunale di Pordenone;
15. Nota Presidenza 07-02-2014;
16. Comunicazione Consiglieri 23-3-2014;
17. Copia L.R. 5-2014;
18. Comunicazione del 16-4-2014;
19. Missiva ai consiglieri del 30-4-2014;
20. Comunicazioni di avvenuta semina;
21. Ordini di rimozione;
22. Atto ricorso TAR Trieste 2014;
23. Sentenza TAR Trieste 146-2015;
24. Atto di impugnazione CdS2015;
25. Sentenza CdS 803-2019.

Con riserva di produrre altri documenti

Si dichiara che il valore del presente procedimento civile, ai sensi e per effetti dell'art. 9 L. 488/99 è indeterminabile e il relativo C.U. è di euro:

Pordenone, 23/11/2019

Avv. Edoardo Longo